NORME PER L'ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980

Art. 21

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai precedenti articoli 16, 18, 19 e 20 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non potra' subire incrementi superiori al 13 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 15 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo, previa rivalutazione del 3 per cento dell'ammontare stesso ai soli effetti della determinazione del complesso delle anzidette spese per l'anno 1980. Al complesso delle spese correnti determinato con i criteri stabiliti nel presente articolo sono aggiunte le somme relative agli oneri da sostenere:

a) dai comuni e dalle province per l'effettuazione delle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali che avranno luogo nel 1980;

b) dai comuni per l'effettuazione, nel 1980, del censimento generale dell'agricoltura, per la quota non coperta direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1341, tramite l'ISTAT. Nel decreto previsto dal secondo comma del successivo art. 23 sono stabilite le quote unitarie, riferite rispettivamente al numero dei seggi elettorali ed alla superficie del comune, per determinare l'importo degli stanziamenti da iscrivere per i fini predetti nel bilancio 1980.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1980, non più in vigore dal 1 marzo 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attivita-gestionale-e-finanziaria-degli-enti-locali-per-l-1979/art-21/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it